



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.2.2014
COM(2014) 80 final

Limited

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'apertura di negoziati con il Gabon in virtù dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Con il documento G/SECRET/36 del 3 ottobre 2013, il Gabon ha notificato ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la sua intenzione di modificare alcune concessioni figuranti nell'elenco XLVII dell'OMC riguardante circa 2159 prodotti conformemente alle procedure di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e di avviare negoziati e/o consultazioni con i membri OMC interessati a norma dell'articolo XXVIII di detto accordo e di altre disposizioni giuridiche applicabili. In allegato alla notifica il Gabon ha presentato le statistiche sulle importazioni, per paese di origine, degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati. Anche se il Gabon ha notificato la sua intenzione unicamente sulla base dell'articolo XXVIII del GATT del 1994, la Commissione è del parere che si applichi anche l'articolo XXIV:6 del GATT 1994 dal momento che il Gabon giustifica la rinegoziazione dei suoi dazi consolidati con il suo allineamento alla tariffa esterna comune della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale.

In base alle statistiche sulle importazioni presentate dal Gabon, l'UE è il fornitore principale o un fornitore importante della maggior parte dei prodotti iscritti in circa 1611 delle 2159 linee tariffarie in questione.

Secondo le procedure di negoziato stabilite all'articolo XXVIII, adottate nel quadro del GATT il 10 novembre 1980, e conformemente alla decisione del comitato per il commercio di merci (CTG) del 18 ottobre 2013, l'UE deve rispondere alla comunicazione del Gabon e presentare una dichiarazione di interesse, ovvero chiedere l'apertura di negoziati, entro 180 giorni dalla diffusione delle statistiche sulle importazioni dei prodotti in questione.

È pertanto necessario avviare negoziati con il Gabon sulla base dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'Unione europea non è all'origine della proposta. Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del comitato della politica commerciale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'apertura di negoziati.

4. ELEMENTI FACOLTATIVI

L'UE può negoziare adeguamenti compensativi con il Gabon unicamente se il Consiglio autorizza la Commissione a condurre tali negoziati. La presente raccomandazione persegue questa finalità.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'apertura di negoziati con il Gabon in virtù dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 ottobre 2013 il Gabon ha notificato ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la sua intenzione di modificare alcune concessioni figuranti nell'elenco XL VII dell' OMC riguardante circa 2159 prodotti conformemente alle procedure di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e di avviare negoziati e/o consultazioni con i membri OMC interessati a norma dell'articolo XXVIII di detto accordo.
- (2) Dal momento che il Gabon giustifica la propria richiesta facendo riferimento all'obbligo di allinearsi alla tariffa esterna comune della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale, l'UE ritiene che la proposta del Gabon relativa alla modifica del suo elenco rientri anche nel campo d'applicazione dell'articolo XXIV:6 del GATT 1994 e che l'articolo XXVIII del GATT 1994 si applichi in combinato disposto con l'articolo XXIV:6 di tale accordo.
- (3) È opportuno avviare e condurre negoziati con il Gabon in virtù dell'articolo XXVIII/dell'articolo XXIV:6 del GATT, al fine di giungere a un accordo sugli adeguamenti compensativi derivanti dalla modifica delle concessioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati con il Gabon in conformità ai principi enunciati all'articolo XXVIII del GATT 1994.

Articolo 2

La Commissione riferisce al [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio] in merito all'esito dei negoziati e agli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*